NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 12

Votazione in sezione discesa dalla propria

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalita' di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Versione in vigore dal 25 agosto 1962, non più in vigore dal 9 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Estremi	Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-elezione-del-consiglio-regionale-della-valle-d-aosta/art-12-votazione-in-sezione-discesa-dalla-propria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it